

IL CONFERIMENTO NELLE S.P.A.: RIFERIMENTI CIVILISTICI (AGGIORNAMENTO)

La disciplina civilistica sui conferimenti nelle società per azioni ammette, oltre al conferimento in denaro, la possibilità, su esplicita previsione inclusa nell’atto costitutivo della società, di poter effettuare anche conferimenti in natura. Le indicazioni in merito sono contenute nell’art. 2342 c.c.

Art. 2342 c.c. – Conferimenti

Se nell’atto costitutivo non è stabilito diversamente, il conferimento deve farsi in denaro.

Alla sottoscrizione dell’atto costitutivo deve essere versato presso una banca almeno il venticinque per cento dei conferimenti in denaro o, nel caso di costituzione con atto unilaterale, il loro intero ammontare.

Per i conferimenti di beni in natura e di crediti si osservano le disposizioni degli articoli 2254 e 2255. Le azioni corrispondenti a tali conferimenti devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione.

Se viene meno la pluralità dei soci, i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati entro novanta giorni.

Non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni di opera o di servizi.

Dei conferimenti in natura – nel cui ambito rientrano anche quelli di azienda o di ramo d’azienda dotato di autonomia funzionale¹ – si occupa specificamente l’art. 2343 c.c., in base al quale il conferente di beni in natura e crediti² è obbligato a presentare una relazione giurata di stima, redatta da un *esperto* nominato dal Tribunale nel cui circondario ha sede la società, avente lo scopo di attestare il *valore massimo* che può essere riconosciuto al conferimento ai fini della determinazione del capitale sociale e dell’eventuale sovrapprezzo. Al riguardo, le parti sono, tuttavia, sempre libere di assegnare al conferimento in parola un valore inferiore a quello attestato dall’esperto.

Art. 2343 c.c. – Stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti

Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede la società, contenente la descrizione dei beni o dei crediti conferiti, l’attestazione che il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell’eventuale sovrapprezzo e i criteri di valutazione seguiti. La relazione deve essere allegata all’atto costitutivo.

L’esperto risponde dei danni causati alla società, ai soci e ai terzi. Si applicano le disposizioni dell’articolo 64 del codice di procedura civile.

Gli amministratori devono, nel termine di centottanta giorni dalla iscrizione della società, controllare le valutazioni contenute nella relazione indicata nel primo comma e, se sussistano fondati motivi, devono procedere alla revisione della stima. Fino a quando le valutazioni non sono state controllate, le azioni corrispondenti ai conferimenti sono inalienabili e devono restare depositate presso la società.

Se risulta che il valore dei beni o dei crediti conferiti era inferiore di oltre un quinto a quello per cui avvenne il conferimento, la società deve proporzionalmente ridurre il capitale sociale, annullando le azioni che risultano scoperte. Tuttavia il socio conferente può versare la differenza in danaro o re-

¹ «Dalla lettura dell’art. 2343 del codice civile, rubricato “stima dei conferimenti dei beni in natura e crediti”, emerge come il legislatore interno, che ha attribuito primaria rilevanza alla formazione del capitale sociale della conferitaria, non abbia, comunque, inteso limitare l’entità di quanto oggetto di trasferimento ai singoli elementi patrimoniali di cui è consentito il conferimento, ma abbia altresì ricompreso nel novero di quanto può rappresentare oggetto di conferimento, le aziende e i rami d’azienda»; R. PEROTTA, *L’applicazione dei principi contabili internazionali alle business combinations*, Giuffrè, Milano, 2006, p. 210, nota 1. Si veda anche R. PEROTTA, *Il conferimento d’azienda*, Giuffrè, Milano, p. 36 e ss.

² Un situazione completamente diversa si ha quando il soggetto conferente conferisce crediti vantati nei confronti della conferitaria e sorti in epoca successiva alla sua costituzione. In tal caso, infatti, non si tratta del conferimento di crediti verso soggetti terzi, bensì dell’estinzione della posizione debitoria della conferitaria verso il conferente e della sua sostituzione con quote del capitale di rischio assegnate al conferente. Il tutto avviene senza alcun effettivo spostamento di liquidità e non necessita della perizia ex art. 2343 c.c.

cedere dalla società; il socio recedente ha diritto alla restituzione del conferimento, qualora sia possibile in tutto o in parte in natura. L'atto costitutivo può prevedere, salvo in ogni caso quanto disposto dal quinto comma dell'articolo 2346, che per effetto dell'annullamento delle azioni disposto nel presente comma si determini una loro diversa ripartizione tra i soci.

La perizia in esame deve contenere:

- 1) la descrizione dei beni conferiti
- 2) i criteri di valutazione adottati
- 3) l'attestazione che il valore dei beni conferiti è *almeno pari* al valore ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo delle azioni

Lo scopo della relazione giurata di stima è duplice: da un lato essa è volta a tutelare gli interessi dei terzi creditori, rispetto ai quali offre idonea garanzia circa la consistenza del capitale netto della società conferitaria; dall'altro lato scongiura il pericolo di sopravvalutazione dell'apporto effettuato dal conferente, evitando il conseguente pregiudizio per gli altri soci che verrebbero, altrimenti, danneggiati sotto il profilo economico e patrimoniale.

Entro 6 mesi dall'iscrizione della società gli amministratori devono controllare (sulla base dei criteri di valutazione dichiarati dall'esperto) le valutazioni contenute nella perizia ed, eventualmente, procedere ad una loro revisione. La finalità di tale verifica è, dunque, quella di accertare l'eventuale esistenza di situazioni particolari, determinatesi dopo la stima effettuata dall'esperto e non legate all'ordinario svolgimento gestionale tra la data di riferimento della perizia e quella del conferimento, per effetto delle quali si siano determinate rilevanti modifiche nel valore attribuibile al conferimento alla data i cui lo stesso è avvenuto, tali da imporre un suo ridimensionamento³.

Più precisamente, se il controllo in questione evidenziasse che, alla data del conferimento, il valore dell'oggetto conferito era inferiore di oltre il 20% rispetto a quello attribuitogli ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo, si dovrà procedere in base alle seguenti alternative:

- 1) il socio conferente può colmare la differenza con un versamento in denaro;
- 2) il socio conferente può recedere dalla società (con riduzione del capitale sociale ed, eventualmente, della riserva sovrapprezzo azioni); il socio ha diritto, qualora sia ancora possibile parzialmente o integralmente, alla restituzione del conferimento in natura;
- 3) il socio conferente accetta la riduzione del valore del suo conferimento, con conseguente abbattimento della sua quota di partecipazione: si procede alla svalutazione del conferimento con corrispondente riduzione del capitale sociale ed, eventualmente, della riserva sovrapprezzo azioni (annullamento delle azioni "scoperte")

Quest'ultima circostanza comporta, peraltro, il mancato rispetto dei rapporti di partecipazione inizialmente pattuiti tra i vecchi soci ed il socio conferente, sulla base dei quali era stata pianificata ed accettata l'operazione di conferimento. Al fine di consentire – nonostante la riduzione di valore del conferimento – il rispetto delle percentuali di partecipazione inizialmente concordate tra le parti, l'art. 2343 (ult. comma), a seguito della modifica introdotta dal D.Lgs. n.6/2003, prevede che, se l'atto costitutivo lo contempla, l'annullamento delle azioni possa portare ad una loro diversa ripartizione tra i soci.

³ La verifica in parola non deve, peraltro, essere confusa con il recepimento delle variazioni prodotte negli elementi del complesso conferito dalle normali operazioni gestionali svolte tra la data di riferimento della stima effettuata dall'esperto e la successiva data del conferimento. La rilevazione di tali scostamenti è volta, infatti, a quantificare l'entità della variazione complessivamente subita, nel suddetto periodo, dal patrimonio conferito, la quale è del tutto fisiologica se l'oggetto del conferimento è rappresentato da un'azienda o da un ramo aziendale. In entrambi i casi, in effetti, il susseguirsi della dinamica gestionale tra le due date di riferimento sopra richiamate comporta inevitabili effetti modificativi sull'entità del patrimonio in esame, la cui neutralizzazione avviene tramite un conguaglio in denaro solitamente previsto nell'atto di conferimento, per mezzo del quale il valore apportato – comprensivo del conguaglio – alla data del conferimento è fatto pari a quello attribuito all'oggetto conferito alla data di riferimento della relazione giurata di stima. La revisione della stima ad opera degli amministratori avviene dopo "l'iscrizione della società", allorché il conferente è già socio, e serve a verificare se il valore economico riconosciuto al conferimento (che può essere inferiore al valore attestato dal perito nella relazione di stima) può essere confermato o meno con riferimento alla data del conferimento (anche se la verifica avviene, di fatto, dopo tale data) tenendo conto degli eventuali mutamenti di carattere straordinario che possono essersi verificati dopo la redazione della perizia.

Se la svalutazione dell’oggetto conferito *non superasse* il 20% del valore riconosciuto al momento del conferimento, in assenza di specifiche indicazioni opera la disciplina generale sulla redazione del bilancio di esercizio (art. 2426 c.c.: perdita durevole di valore dei beni iscritti a bilancio). La perdita durevole di valore rispetto a quello di acquisizione (immobilizzazioni) o a quello desumibile dal mercato (attivo circolante) impone la svalutazione del bene, con imputazione della minusvalenza a conto economico (e conseguente effetto negativo a danno di tutti i soci, in base alle rispettive percentuali di partecipazione al capitale sociale);

Finché la revisione non viene effettuata le azioni emesse a fronte del conferimento restano depositate presso la società e sono inalienabili.

Alcune rilevanti novità in tema di conferimento di beni in natura e crediti sono state recentemente introdotte dal D. Lgs. n. 142, del 4 agosto 2008, il quale ha affiancato all’art. 2343 c.c. più sopra analizzato le seguenti nuove disposizioni:

- art. 2343-ter *Conferimento di beni in natura o crediti senza relazione di stima*
- art. 2343-quater *Fatti eccezionali o rilevanti che incidono sulla valutazione*
- art. 2440-bis *Aumento di capitale delegato liberato mediante conferimenti di beni in natura e di crediti senza relazione di stima*

Art. 2343-ter c.c. – Conferimento di beni in natura o crediti senza relazione di stima

Nel caso di conferimento di valori mobiliari ovvero di strumenti del mercato monetario non è richiesta la relazione di cui all’articolo 2343, primo comma, se il valore ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell’eventuale sovrapprezzo è pari o inferiore al prezzo medio ponderato al quale sono stati negoziati su uno o più mercati regolamentati nei sei mesi precedenti il conferimento.

Non è altresì richiesta la relazione di cui all’articolo 2343, primo comma, qualora il valore attribuito, ai fini della determinazione del capitale sociale e dell’eventuale sovrapprezzo, ai beni in natura o crediti conferiti, diversi da quelli di cui al primo comma, corrisponda:

- a) al valore equo ricavato da un bilancio approvato da non oltre un anno, purché sottoposto a revisione legale e a condizione che la relazione del revisore non esprima rilievi in ordine alla valutazione dei beni oggetto del conferimento, ovvero
- b) al valore equo risultante dalla valutazione, precedente di non oltre sei mesi il conferimento e conforme ai principi e criteri generalmente riconosciuti per la valutazione dei beni oggetto del conferimento, effettuata da un esperto indipendente da chi effettua il conferimento e dalla società e dotato di adeguata e comprovata professionalità.

Chi conferisce beni o crediti ai sensi del primo e secondo comma presenta la documentazione dalla quale risulta il valore attribuito ai conferimenti e la sussistenza, per i conferimenti di cui al secondo comma, delle condizioni ivi indicate. La documentazione è allegata all’atto costitutivo.

L’esperto di cui al secondo comma, lettera b), risponde dei danni causati alla società, ai soci e ai terzi.

In base all’art. 2343-ter è ora possibile conferire beni in natura e crediti senza obbligo di redigere la relazione giurata di stima ex art. 2343 c.c. al ricorrere delle seguenti circostanze:

- 1) l’oggetto del conferimento sia rappresentato da *valori mobiliari*⁴ o *strumenti del mercato monetario*⁵ il cui valore, ai fini della determinazione del capitale sociale e dell’eventuale sovrapprezzo

⁴ In base all’art. 1, comma 1-bis, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (D. Lgs. n. 58/1998) espressamente richiamato dall’art. 111-bis, comma 3, delle norme di attuazione e transitorie del Codice Civile (D. Lgs. n. 142/2008) ai fini dell’applicazione del nuovo art. 2343-ter, per *valori immobiliari* si intendono «categorie di valori che possono essere negoziati nel mercato dei capitali, quali ad esempio: a) le azioni di società e altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e certificati di deposito azionario; b) obbligazioni e altri titoli di debito, compresi i certificati di deposito relativi a tali titoli; c) qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permette di acquisire o di vendere i valori mobiliari indicati alle precedenti lettere; d) qualsiasi altro titolo che comporta un regolamento in contanti determinato con riferimento ai valori mobiliari indicati nelle precedenti lettere, a valute, a tassi d’interesse, a rendimenti, a merci, a indici o a misure».

⁵ In base all’art. 1, comma 1-ter, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (D. Lgs. n. 58/1998) espressamente richiamato dall’art. 111-bis, comma 3, delle norme di attuazione e transitorie del Codice Civile (D. Lgs. n. 142/2008) ai fini dell’applicazione del nuovo art. 2343-ter, per *strumenti del mercato monetario* si intendono «categorie di strumenti normalmente negoziati nel mercato monetario, quali, ad esempio, i buoni del Tesoro, i certificati di deposito e le carte commerciali».

prezzo, sia pari o inferiore al prezzo medio ponderato di negoziazione su mercati regolamentati nell'arco dei 6 mesi che precedono il conferimento;

- 2) l'oggetto del conferimento sia rappresentato da *beni o crediti* il cui valore, ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo, sia pari al:
- a) valore equo (fair value) desumibile da un bilancio approvato da non oltre 12 mesi e sottoposto a revisione legale, dalla quale non emergano rilievi in merito alla valutazione dei beni oggetto del conferimento
 - b) valore equo risultante da una valutazione – che preceda di non oltre 6 mesi la data del conferimento – effettuata da un esperto nominato dalle parti (e non più dal Tribunale nel cui circondario ha sede la società)⁶.

Più precisamente, tale valutazione deve essere caratterizzata dai seguenti requisiti:

- I) l'esperto incaricato deve essere indipendente dal soggetto che effettua il conferimento e dalla società che lo riceve;
- II) l'esperto incaricato deve possedere un'adeguata e comprovata professionalità;
- III) la valutazione deve essere effettuata in ossequio ai principi ed ai criteri generalmente riconosciuti per la stima dei beni o crediti in oggetto.

Al conferente spetta l'onere di presentare, allegandola all'atto costitutivo, idonea documentazione da cui risulti il valore attribuito ai beni conferiti ed il rispetto delle prescrizioni indicate al comma 2, lettere a) e b), dell'articolo in esame.

Art. 2343-quater c.c. – Fatti eccezionali o rilevanti che incidono sulla valutazione

Gli amministratori verificano, nel termine di trenta giorni dalla iscrizione della società, se, nel periodo successivo a quello di cui all'articolo 2343-ter, primo comma, sono intervenuti fatti eccezionali che hanno inciso sul prezzo dei valori mobiliari o degli strumenti del mercato monetario conferiti in modo tale da modificare sensibilmente il valore di tali beni alla data effettiva del conferimento, comprese le situazioni in cui il mercato dei valori o strumenti non è più liquido, ovvero se, successivamente al termine dell'esercizio cui si riferisce il bilancio di cui alla lettera a) del secondo comma dell'articolo 2343-ter, o alla data della valutazione di cui alla lettera b) del medesimo comma si sono verificati fatti nuovi rilevanti tali da modificare sensibilmente il valore equo dei beni o dei crediti conferiti. Gli amministratori verificano altresì nel medesimo termine i requisiti di professionalità ed indipendenza dell'esperto che ha reso la valutazione di cui all'articolo 2343-ter, secondo comma, lettera b).

Qualora gli amministratori ritengano che siano intervenuti i fatti di cui al primo comma ovvero ritengano non idonei i requisiti di professionalità e indipendenza dell'esperto che ha reso la valutazione di cui all'articolo 2343-ter, secondo comma, lettera b), procedono ad una nuova valutazione. Si applica in tal caso l'articolo 2343.

Fuori dai casi di cui al secondo comma, è depositata per l'iscrizione nel registro delle imprese, nel medesimo termine di cui al primo comma, una dichiarazione degli amministratori contenente le seguenti informazioni:

- a) la descrizione dei beni o dei crediti conferiti per i quali non si è fatto luogo alla relazione di cui all'articolo 2343, primo comma;
- b) il valore ad essi attribuito, la fonte di tale valutazione e, se del caso, il metodo di valutazione;
- c) la dichiarazione che tale valore è almeno pari a quello loro attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo;
- d) la dichiarazione che non sono intervenuti fatti eccezionali o rilevanti che incidono sulla valutazione di cui alla lettera b);
- e) la dichiarazione di idoneità dei requisiti di professionalità e indipendenza dell'esperto di cui all'articolo 2343-ter, secondo comma, lettera b).

Fino all'iscrizione della dichiarazione le azioni sono inalienabili e devono restare depositate presso la società.

⁶ In tal modo, l'iter del conferimento in natura in S.p.a. gode delle medesime semplificazioni già previste con la riforma del 2003 per i conferimenti in natura nelle S.r.l., per le quali l'art. 2465 c.c. non impone che la nomina dell'esperto avvenga ad opera del Tribunale. Va, peraltro, segnalato come, nel caso della stima dei conferimenti in natura in S.r.l. sia richiesta dal medesimo articolo l'iscrizione dell'esperto nel registro dei revisori contabili, mentre per la medesima problematica riferita alle S.p.a., l'art. 2343-ter, pur invocando l'adeguata e comprovata professionalità dell'esperto, nonché la sua indipendenza dalle parti, non ne richiede l'iscrizione al registro dei revisori contabili.

Analogamente a quanto previsto dall’art. 2343 in merito all’obbligo di revisione della stima posto a carico degli amministratori, anche le valutazioni effettuate ai sensi dell’art. 2343-ter in assenza di perizia devono essere dagli stessi controllate. A tale riguardo, l’art. 2343-quater dispone, infatti, che entro 30 giorni dall’iscrizione della società presso il Registro delle Imprese, gli amministratori:

- 1) si accertino che, dopo aver stabilito il valore dei beni conferiti, non si siano verificati fatti eccezionali che ne abbiano modificato il valore rispetto a quello ad essi attribuito, in base ai commi 1 e 2 dell’art. 2343-ter, alla data del conferimento. Per quanto attiene l’entità degli scostamenti di valore da riscontrare, l’articolo in esame parla di modifiche “sensibili” dei suddetti valori, senza, tuttavia, fissare alcun limite di riferimento (a differenza di quanto fatto nell’art. 2343, per il quale il valore discriminate al fine di adottare i vari comportamenti previsti è fissato al 20% del valore riconosciuto in sede di conferimento)
- 2) verifichino l’esistenza dei requisiti richiesti per l’esperto che ha effettuato la valutazione ai sensi del 2° comma, lettera b), dell’art. 2343-ter.

Se l’accertamento sub 1) evidenziasse l’esistenza di fatti in grado di modificare il valore attribuito al conferimento o la verifica sub 2) rivelasse l’assenza di uno o più dei requisiti richiesti, gli amministratori dovrebbero procedere ad una nuova valutazione del conferimento, da effettuarsi applicando le disposizioni dell’art. 2343 c.c. (obbligo della relazione giurata di stima ad opera dell’esperto nominato dal Tribunale).

Viceversa, in caso di esito positivo dei controlli sub 1) e sub 2), gli stessi amministratori dovranno depositare presso il Registro delle Imprese la propria dichiarazione da cui risultino i seguenti punti:

- descrizione dei beni o crediti conferiti in deroga all’art. 2343 c.c. (cioè in assenza di relazione giurata di stima effettuata dall’esperto nominato dal Tribunale);
- valore attribuito ai beni o crediti in questione, fonte della valutazione ed eventuale criterio di stima adottato (in caso di valutazione ad opera di esperto nominato dalle parti);
- dichiarazione che il valore del conferimento è almeno pari a quello ad esso riconosciuto ai fini della determinazione del capitale sociale e dell’eventuale sovrapprezzo azioni;
- dichiarazione di assenza di fatti eccezionali, intervenuti successivamente alla valutazione, che possano aver inciso sul valore di cui sopra;
- dichiarazione di esistenza dei requisiti qualificanti l’esperto (se incaricato della valutazione).

Art. 2440-bis c.c. – Aumento di capitale delegato liberato mediante conferimenti di beni in natura e di crediti senza relazione di stima

Nel caso sia attribuita agli amministratori la facoltà di cui all'articolo 2443, secondo comma, e sia deliberato il conferimento di beni in natura o crediti valutati in conformità dell'articolo 2343-ter, gli amministratori, espletata la verifica di cui all'articolo 2343-quater, primo comma, depositano per l'iscrizione nel registro delle imprese, in allegato al verbale della deliberazione di aumento del capitale, una dichiarazione con i contenuti di cui all'articolo 2343-quater, terzo comma, dalla quale risulti la data della delibera di aumento del capitale.

Entro trenta giorni dall'iscrizione della dichiarazione di cui al primo comma i soci che rappresentano, e che rappresentavano alla data della delibera di aumento del capitale, almeno il ventesimo del capitale sociale, nell'ammontare precedente l'aumento medesimo, possono richiedere la presentazione di una nuova valutazione. Si applica in tal caso l'articolo 2343. Il conferimento non può essere eseguito fino al decorso del predetto termine e, se del caso, alla presentazione della nuova valutazione.

Qualora non sia richiesta la nuova valutazione, gli amministratori depositano per l'iscrizione nel registro delle imprese congiuntamente all'attestazione di cui all'articolo 2444 la dichiarazione che non sono intervenuti, successivamente alla data della dichiarazione di cui al secondo comma, i fatti o le circostanze di cui all'articolo 2343-quater, primo comma.

Significative appaiono, infine, le disposizioni introdotte dal nuovo art. 2440-bis c.c., in tema di aumento di capitale sociale attuato, su delega, dagli amministratori e coperto tramite conferimento di beni in natura o crediti valutati ex art. 2343-ter, situazione che può verificarsi secondo quanto previsto dall’art. 2443 c.c..

In tali circostanze, gli amministratori, effettuate le verifiche ex art. 2343-*quater* c.c., 1° comma, devono depositare presso il Registro Imprese, in allegato al verbale della delibera di aumento del capitale sociale, una dichiarazione avente il medesimo contenuto di quella prevista dall’art. 2343-*ter*, 3° comma, nella quale sia, inoltre indicata la data di assunzione della delibera di aumento del capitale sociale da parte dell’assemblea. In particolare, il controllo in merito al verificarsi di fatti rilevanti in grado di modificare sensibilmente il valore dell’oggetto conferito riguarderà il periodo intercorrente tra la data di riferimento della valutazione ex art. 2343-*ter* e quella di deposito della dichiarazione preliminare presso il Registro Imprese

Dalla data del deposito di cui sopra devono trascorrere 30 giorni prima che il conferimento deliberato possa effettuarsi.

Entro questi 30 giorni, è data facoltà ai soci (che rappresentino, o abbiano rappresentato alla data della delibera di aumento del capitale sociale, almeno il 5% del capitale sociale ante conferimento) di richiedere una nuova valutazione dei conferimenti. Se tale richiesta viene avanzata, la valutazione dovrà effettuarsi a norma dell’art. 2343 c.c.

Se, diversamente, non giunge alcuna richiesta, decorso i 30 giorni previsti gli amministratori devono depositare presso il Registro Imprese una ulteriore dichiarazione in cui, oltre ad attestare l’esecutività dell’aumento del capitale sociale (ex art. 2444 c.c.), confermano, anche per il periodo successivo al deposito della dichiarazione ex art. 2440-*bis*, 1° comma, l’assenza di fatti rilevanti in grado di modificare sensibilmente il valore riconosciuto al conferimento.